

N. R.G. 97/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Ufficio del Giudice del Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 97/2021 r.g. promossa da:

MANETTI Alessio, con l'avv. Andrea Lai;

Parte ricorrente

contro

Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale Per la Toscana – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Prato e Pistoia – Sede di Prato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il dott. Sergio Scorza.

Parte resistente

Premesso che:

A seguito di sentenza dichiarativa di difetto di giurisdizione da parte del TAR Toscana, l'avv. Alessio Manetti ricorre in riassunzione dinanzi a questo Tribunale ai sensi dell'art. 700 c.p.c. convenendo in giudizio il Miur, nonché le sue articolazioni interne, al fine di ottenere la condanna del Ministero all'attribuzione del punteggio 20,50 con riferimento alla classe di concorso B016 (Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche) in luogo dei 17,50 dovuti, con collocazione del ricorrente alla corretta posizione in graduatoria.

A sostegno della propria iniziativa giudiziaria, il ricorrente espone di aver presentato, in data 5 agosto 2020, domanda di inclusione /aggiornamento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto di supplenza (GPS) per la Provincia di Prato relativamente al biennio AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022 con riferimento a due classi di concorso (A046 e B016).

Prospetta di aver indicato, nella compilazione della domanda online, i titoli culturali posseduti per l'inserimento nella classe di insegnamento B016.

Contesta la correttezza del punteggio attribuito nella graduatoria pari a 17,50 punti, deducendo come i titoli dallo stesso posseduti fossero del tutto idonei all'attribuzione di 20,50 punti (con collocazione al 25° posto, anziché al 33°). Prospetta che non sia stato tenuto in considerazione il punteggio relativo alla laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento (per un totale di 3 punti), omissione che, nel corso del procedimento presso il Tar, il Miur (prima dell'instaurazione del giudizio del tutto silente) aveva deputato ad un errore formale nella compilazione della domanda di inserimento in graduatoria: errore formale che contesta attesa la dedotta impossibilità di veicolare diversamente l'inserimento del titolo di studio il cui punteggio è stato omesso.

Paventa pregiudizio imminente e irreparabile, alla luce della possibilità concreta di vedersi negata la convocazione per le supplenze per un'erronea attribuzione del punteggio.



Il Ministero convenuto, costituitosi in giudizio, espone, contestando la fondatezza dell'istanza cautelare sotto il profilo del *fumus boni iuris*, come il ricorrente non abbia indicato, quale titolo per la classe, il possesso di laurea in giurisprudenza, indicando, al contrario il diploma di maturità commerciale presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Programmatori Galileo Galilei di Firenze, di cui contesta la natura di Istituto Tecnico Superiore. Contesta inoltre la sussistenza del *periculum in mora*. Per tali motivi, chiede il rigetto del ricorso.

All'esito dell'udienza tenutasi il 23 marzo 2021 mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221 della Legge n. 77 del 2020 (stante la nota emergenza epidemiologica), il G.L. si è riservato per la pronuncia della presente ordinanza.

Osservato che:

La presente controversia si inserisce all'interno di una cornice fattuale da ritenersi non controversa e pacifica tra le parti.

Difatti ambedue le parti riconoscono che l'avv. Manetti, al momento della presentazione della domanda di aggiornamento delle GPS, fosse titolare di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella graduatoria e per l'attribuzione del punteggio rivendicato (dal momento che in discussione è, appunto, il possesso della laurea in giurisprudenza e l'attribuzione dei 3 punti relativi, non essendo ambito del giudizio la valutazione del titolo di accesso, positivamente valutato nell'ambito della procedura amministrativa e quindi non rientrante nella materia del contendere).

Controverso è invece la deputabilità ad errore /volontà del ricorrente ovvero a impossibilità della procedura informatica l'inserimento della laurea in giurisprudenza come titolo per ottenere il diverso ed ulteriore punteggio.

Ebbene, ritiene il Tribunale che anche optando per la deputabilità del mancato inserimento al ricorrente, sia ragionevole la circostanza che la scelta di non inserire il possesso della Laurea di vecchio ordinamento sia stato frutto di un errore e non già di una scelta intenzionale, dal momento che con la domanda era sicuro interesse del ricorrente aspirare al punteggio più alto possibile.

Occorre pertanto fa riferimento all'istituto del “**soccorso istruttorio**”, del tutto sussistente quanto ai suoi requisiti nel caso di specie. L'istituto, contemplato dall'art. 6 comma 1 lett. B) della Legge n. 241 del 1990, stabilisce che tra i poteri doveri del responsabile del procedimento vi sia quello di “*chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete*”, al fine di porre il privato in condizione di documentare l'esistenza di tutti i requisiti a cui la legge subordina l'accoglimento dell'istanza. Nella giurisprudenza amministrativa, in materia di partecipazione ai pubblici concorsi, e' stato piu' volte affermato il principio per cui “*Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241 del 1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda*” (TAR Veneto, sez. I, n. 465/2019; n. 1418/2016; TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 58/2016; TAR Napoli n. 1000 del 2020).

Tale istituto, espressione del principio di leale collaborazione, può essere traslato nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato quale specificazione dei doveri di correttezza e buona fede a cui deve conformarsi l'amministrazione datrice di lavoro nell'esercizio dei poteri di gestione del rapporto di lavoro.

Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, ritiene il Tribunale che, specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici,



non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Difatti, il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

Pertanto, il Tribunale ritiene condivisibile l'orientamento, espresso implicitamente anche nella recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Sentenza della sez. V n. 4198 del 2019; n. 6462 del 2020), secondo cui i casi in cui sia attivabile il soccorso istruttorio ovvero (*rectius*) una procedura di rettifica interna di tale errore siano soltanto quelli in cui l'eventuale errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione sia riconoscibile, secondo le disposizioni del c.c. per gli atti negoziali, poiché soltanto in tal caso, ragionevolmente e tenuto conto dei principi di autoresponsabilizzazione di cui si è fatto sopra cenno, può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente.

Tale è, ad avviso del Tribunale e pur nella natura sommaria che caratterizza il presente giudizio, il caso di specie.

Si osserva difatti che le informazioni fornite al Ministero dal ricorrente in sede di presentazione della domanda di inserimento non fossero né reticenti, né incomplete. È pacifico ed incontestato, difatti, che la documentazione presentata dal ricorrente in sede di deposito della domanda fosse corretta e che il possesso della laurea in giurisprudenza fosse stato comunque inserito validamente (ed altrettanto validamente considerato dalla Pubblica Amministrazione) con riferimento all'ulteriore classe di concorso richiesta (ovvero la classe A046).

Si è chiaramente di fronte, anche assumendo la posizione del Ministero, di un mero errore materiale, senz'altro scusabile (poiché, nel caso, frutto di una condotta contrassegnata al massimo da profili di leggerezza e non già da contegni dolosi, preordinati a trarre in inganno l'Amministrazione) e riconoscibile (il titolo posseduto dal ricorrente era stato chiaramente indicato nell'altra classe di concorso ed era sicuramente stato indicato per la precedente graduatoria cui lo stesso aveva fatto già accesso, come da documentazione in atti).

Ciò chiarito in punto di "limiti interni", occorre rilevare che tale assetto non incide in punto di cd. limiti esterni all'istituto del soccorso istruttorio, con riferimento alla cd. *par condicio competitorum*.

Ed infatti il ricorrente, sin dal momento genetico della procedura, era in possesso di tutta la documentazione e di tutti i titoli utili per ottenere il punteggio in questa sede rivendicato e, pertanto, la presente iniziativa giudiziaria non è tesa alla richiesta di integrazione *ex post*, ad attività di selezione conclusa, la documentazione in proprio possesso, onde aspirare all'utilità richiesta, ma è limitata a riconoscere un aggiornamento della propria posizione sulla scorta degli stessi titoli originariamente posseduti e, quindi, su un piano di confronto con gli altri candidati sulla scorta di titoli vantati sin dall'inizio delle operazioni di valutazione.

Si ritengono, pertanto, del tutto sussistenti i requisiti relativi al *fumus boni iuris*.

Allo stato degli atti, in punto di valutazione del requisito del *periculum in mora*, l'erronea attribuzione del punteggio in graduatoria arreca un pregiudizio irreparabile in capo al ricorrente, nella misura in cui gli preclude la convocazione, in forza del punteggio correttamente attribuibile, per l'instaurazione di rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione (si veda ad esempio le deduzioni in udienza circa la convocazione per supplenze di candidati con punteggio prossimo o addirittura leggermente inferiore a quello rivendicato dal ricorrente).

In definitiva quindi, allo stato degli atti e a mente della cognizione sommaria che contraddistingue tale giudizio, tenuto conto del disposto di cui all'art. 63, secondo comma, D.Lgs n. 165/2001 che prevede la possibilità per il Giudice di adottare tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati, l'istanza cautelare merita accoglimento, come da dispositivo che segue.



Il Tribunale si riserva la liquidazione delle spese del presente giudizio al definitivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 700 c.p.c.,

1) in accoglimento della domanda cautelare, condanna il Ministero convenuto ad aggiornare la posizione in graduatoria dell'odierno ricorrente con attribuzione anche del punteggio dovuto al possesso della laurea in giurisprudenza (per un totale di 20,50 punti dovuti), con tutti gli eventuali provvedimenti consequenziali;

2) spese al definitivo.

Prato, 9 aprile 2021

Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Mancini

